



# Comune di Fuscaldo

87024 - Provincia di Cosenza

Via D. Sansoni n.21 - Tel. (0982) 859863 - Fax (0982) 89592



Prot. 2645

R.P.N. 215

ORDINANZA N°10 del 29-03-2017

**OGGETTO: Provvedimenti per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino e della quercia.-**

## IL SINDACO

**Rilevato che** con l'arrivo della stagione primaverile si ripresentano le condizioni favorevoli per la

proliferazione e la diffusione di animali infestanti, nella fattispecie la "processionaria del pino" (*traumatocampa pityocampa*), la "processionaria della quercia" (*thaumetopoea processionea*) e l'Euprotide (*Euroctis chrysorrhoea* - linnaeus);

**Dato atto** che ai sensi dell'art. 1 del D.M. 30-10-2007 la lotta contro la "processionaria del pino" è obbligatoria su tutto il territorio della nazione, poiché costituisce una minaccia per la produzione o la sopravvivenza di alcune specie arboree e può costituire un rischio per la salute delle persone e degli animali;

**Considerato** che nel territorio comunale è stata rilevata la presenza della "Processionaria del pino";

**Rilevato che** le forme larvali di questi insetti infestanti possono avere effetti sanitari negativi sulle persone che risiedono o frequentano le aree interessate da tale infestazione, in quanto i peli sono fortemente urticanti e pericolosi al contatto, sia cutaneo che delle mucose degli occhi e delle vie respiratorie, soprattutto in soggetti particolarmente sensibili;

**Ritenuto**, pertanto, necessario intervenire sulla prevenzione e la difesa nei confronti dell'insetto di che trattasi;

**Fatto presente** che l'Amministrazione Comunale provvederà all'esecuzione degli interventi di lotta

relativamente alle aree pubbliche e che, affinché i trattamenti possano avere efficacia, sono necessari interventi anche sulle aree private, a cura e spese dei proprietari;

**Visto** il D.M. del 30.10.2007;

**Ritenuto** di dover provvedere, in via cautelativa, ad emettere idoneo provvedimento a tutela della

salute pubblica;

**Visto che** il Ministero della Salute invita ad attivare tutte le misure idonee a monitorare, a contenere e controllare il fenomeno infestante;

**Ritenuto** indispensabile la piena collaborazione dei cittadini per garantire il contenimento dell'infestazione entro termini accettabili;

**Visto** l'art. 50 e 54 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.;

**Visto** in particolar l'art.7 bis del D. Lgs. 267/00 ss.mm.

**Vista** la L. 241/90 e ss.mm.;

## ORDINA

- A tutti i proprietari di aree verdi e agli amministratori di condominio, che abbiano in gestione aree verdi private sul territorio comunale, di effettuare, entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi a

**dimora nelle loro proprietà, al fine di accertare la presenza dei nidi della Processionaria del Pino (*Traumatocampa pityocampa*), Processionaria della Quercia (*Thaumetopoea processionea*) e di Euprottide (*Euproctis chrysorrhoea-Linnaeus*); dette verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione sulle specie di alberi soggette all'attacco degli infestanti: tutte le specie di pino e di quercia e in particolare il Pino Silvestre (*Pinus sylvestris*), Pino nero (*Pinus Nigra*), Pino strobo (*Pinus strobus*), per la Processionaria; tutte le specie arboree e in particolare quercia, olmo, carpine, tiglio, salice, castano, robinia e piante da frutto per l'Euprottide.**

Laddove, a causa di superfici infestate troppo estese, non fosse possibile attuare la lotta mediante la

distruzione dei nidi e, comunque, allorquando nel corso dell'anno venisse appurata la presenza di forme larvali ("bruchi") del lepidottero, i medesimi soggetti obbligati, di cui al punto precedente, dovranno attivarsi per attuare gli **interventi di lotta microbiologica e/o chimica** secondo le modalità e la tempistica indicate nelle disposizioni vigenti in materia.

#### **AVVISA**

1. che le spese degli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari interessati;
2. è fatto assoluto divieto di depositare rami con nidi di processionaria nelle varie frazioni di rifiuti a circuito comunale nonché di trasportarli presso la piattaforma ecologica;
3. le contravvenzioni alle disposizioni della presente ordinanza sindacale saranno applicate ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e ss.mm..
4. L'ammontare delle sanzioni potrà variare da un minimo di Euro 25,00 (venticinque/00) ad un massimo di Euro 500,00 (cinquecento/00) giusto c. 1 Art.16 L. 689/ 1981;
5. La responsabilità dell'inadempienza alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate.

#### **DISPONE**

**CHE** la presente Ordinanza venga trasmessa:

- 1) Al Responsabile del Servizio Informatico – per la pubblicazione e per la diffusione anche telematica sull'apposito sito comunale.
- 2) Al Comando di Polizia Municipale perché vigili sulla corretta osservanza e per ogni altro effetto conseguenza di legge o regolamento;
- 3) Al Corpo Forestale dello Stato Stazione di Paola (CS) – Al Comando Stazione Carabinieri di Fuscaldo (CS) ;
- 4) all'A.S.P. di Cosenza - Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione Medica;
- 5) Alla Regione Calabria Servizio Fitosanitario Regionale – della Regione Calabria Via Molè 88100 Catanzaro

#### **AVVERTE**

- Che avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo regionale competente per territorio secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n.1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Dalla residenza Municipale, 29-03-2017.

**IL SINDACO**  
**(Arch. Gianfranco RAMUNDO)**

